

Settore Autonomie Locali

Roma, 25/06/2019

Al Sig. Ministro del Lavoro, On.le Luigi Di Maio  
[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

Alla D.G. per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio  
[dgpersone@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgpersone@pec.lavoro.gov.it)

**OGGETTO:** Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'avviso del 14.06.2019, relativo al conferimento di un incarico di posizione dirigenziale non generale ad interim.

Nell'apposita sezione, Amministrazione trasparente, del Ministero del lavoro e precisamente al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Personale/Posti-di-funzione-dirigenziale-disponibili/Documents/Apertura-interpello-struttura-II-fascia-DG-Rapp-di-Lavoro.pdf> è stato pubblicato l'avviso richiamato in oggetto.

L'avviso si caratterizza per una previsione discriminatoria assolutamente inaccettabile, la seguente: *“Le istanze trasmesse da personale non appartenente alla predetta qualifica dirigenziale, ivi comprese quelle eventualmente prodotte da Segretari Comunali e provinciali di fascia A e B, non saranno prese in considerazione e, pertanto, archiviate”*.

La previsione, formulata in termini palesemente grossolani, contrasta palesemente con il riconosciuto status dirigenziale che caratterizza i segretari comunali di fascia A e B.

Il contrasto è evidente non solo con quanto chiaramente disposto dal CCNL 16.05.2001 (art. 32), ma anche con la interpretazione pacifica che ne hanno dato interpreti autorevoli (ved., tra gli altri, TAR Lazio, sez.II bis, 04.06.2019, n. 7178. Corte d'Appello di Lecce n. 27/2019, dep. il 19.02.2019, la quale perentoriamente afferma essere *“nota l'assimilazione la figura dei segretari generali a quella dei dirigenti”*; Tribunale civile di Roma I sezione lavoro 17.10.2013; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21.08.2018, n. 20873; Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30.07.2018; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19-01-2016, n. 784 ).

In epoca più recente, inoltre, con la L. 190/12, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si è previsto, all'art. 1, che *“l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa motivata determinazione”*. E' confermata, quindi, l'intenzione del legislatore di equiparare ed assimilare la figura professionale dei segretari provinciali e comunali a quella dei dipendenti con inquadramento dirigenziale.

COORDINAMENTO GENERALE

Settore Autonomie Locali

Per eccesso di scrupolo si ricorda come il recentissimo “Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali”, emanato dai I Comitati di Settore Autonomie Locali e Regioni Sanità per dettare “La disciplina contrattuale dovrà prevedere quali siano i contenuti necessari dei contratti individuali che le singole Amministrazioni sottoscrivono con il personale dirigenziale”, ha senza indugi ricompreso i segretari comunali nel personale dirigenziale, dedicando ad essi una “sezione contrattuale speciale”.

Ma in ultimo non si può non ricordare soprattutto che proprio il Ministero del Lavoro annovera nel proprio organico una serie innumerevole di segretari comunali assunti al termine di procedure di mobilità ed inquadrati nella qualifica dirigenziale.

Alla stregua di queste considerazioni, appare offendere il galateo, ancor prima che il diritto, quella stranissima formula per cui i segretari di fascia A e B sarebbero talmente discriminati da essere considerati e trattati come “*personale non appartenente alla .... qualifica dirigenziale*”.

Questa organizzazione sindacale non può accettare simile atteggiamento e, invitando codesto Ministero a ritirare l’atto perché palesemente illegittimo, avverte che – senza un adeguato atto di respiscenza che ammetta i segretari comunali di fascia A e B all’indetta procedura selettiva, riaprendo i termini della stessa – avvierà ogni iniziativa volta a ripristinare il diritto.

In attesa di motivato riscontro, si porgono distinti saluti.

IL Responsabile per i  
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  
Giampiero VANGI

